

Sull'etichetta del riso dovranno essere riportati i Paesi dove la materia prima è stata coltivata, lavorata e confezionata. Le paste di semola di grano duro dovranno invece indicare i Paesi di coltivazione e molitura del grano.



## ORIGINE IN ETICHETTA: PRESTO L'OBBLIGO PER PASTA E RISO

di Gianluca Favagrossa\* e Mauro Scorsone\*



Le iniziative del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico sembrano basarsi ormai sull'assunto che l'origine, riportata in etichetta, costituisca la soluzione alle difficoltà in cui versa anche il settore primario nel nostro paese. A nostro avviso gli impatti limitati al territorio nazionale e non a quello comunitario di tali norme, piuttosto che le problematiche nella gestione degli stoccaggi e degli incarti, rischiano momentaneamente di gravare in termini economici solo sulle imprese nazionali di trasformazione, riducendone la competitività, senza per questo avere un effetto positivo sul livello della produzione primaria, in particolarità se pensiamo al grano duro. Prima di entrare nel merito delle bozze di questi due schemi di decreto interministeriale, concernenti l'origine in etichetta del riso e del grano duro per le paste secche, potrebbe essere utile fare alcune considerazioni sull'impiego di tali indicazioni quale possibile leva di marketing.

In base ai dati della consultazione pubblica, richiamata nei considerando delle due bozze di decreto, a testimonianza della maggiore trasparenza che i consumatori chiedono dalle etichette, la consultazione non va a sconfiggere la percezione che molti consumatori danno all'indicazione di origine, quando gradita. Infatti, è percepita in molti casi alla stregua di un brand commerciale qualificante.

Alla domanda "lei sarebbe disposto a spendere di più per avere certezza dell'origine e provenienza ITALIANA del prodotto che acquista? Se sì, quanto sarebbe disposto a spendere di più?" il 30,26 % ha risposto che sarebbe disposto a pagare fino al 5 % in più, il 40,33 % dal 5% al 20% in più, mentre il 12,01% ha risposto che sarebbe disposto a pagare oltre il 20% in più. In sostanza l'82,60% ha risposto di essere disposto a spendere di più per il prodotto italiano e solo il 17,39% ha risposto di non esserlo.

Ma chi scrive si chiede quale valore abbia un'indagine su un

\*Area legale e delle relazioni industriali di UnionAlimentari

unico aspetto, dove tra l'altro il consumatore italiano, alla stregua di quello francese, ha generalmente una percezione qualitativa positiva dei prodotti alimentari nazionali. Tuttavia l'atto di acquisto si concretizza in un contesto in cui intervengono innumerevoli fattori e l'origine concorre solo in minima parte. Ovviamente è innegabile una tendenza generale a riconoscere un elemento positivo all'origine del prodotto o dei suoi ingredienti nei prodotti alimentari. A tal proposito i Ministeri hanno definito, tramite i decreti proposti, le modalità di indicazione di origine per il riso e per il grano duro per le paste di semola di grano duro, sempre in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020, con l'avvertenza che in caso di adozione degli atti esecutivi comunitari, già previsti dal reg. 1169/2011 art. 26, prima del termine del periodo sperimentale, i decreti perderanno di efficacia dal giorno di entrata in vigore degli stessi.

## RISO

Sull'etichetta del riso dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Paese di coltivazione del riso: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- Paese di lavorazione: nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- Paese di confezionamento: nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.

Qualora le operazioni di coltivazione e lavorazione avvengano nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE". Al fine di non gravare maggiormente sui processi di approvvigionamento delle imprese tale ultima dicitura può essere impiegata, anche in assenza di miscele, qualora di norma vi sia un doppio approvvigionamento.

Da parte nostra resta poco comprensibile l'obbligo di indicare il paese di confezionamento, quando il decreto non

si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese Terzo. Inoltre, l'indicazione è proposta alla vigilia della probabile reintroduzione dell'indicazione del luogo di produzione o, se diverso, di confezionamento.

## PASTE ALIMENTARI DI GRANO DURO

Lo stesso decreto obbliga le indicazioni di origine solo in riferimento alle paste alimentari di grano duro, pertanto sono escluse le paste alimentari fresche e stabilizzate e ovviamente le paste avente requisiti diversi da quelli prescritti dal DPR 9 febbraio 2001, n. 187 e commercializzati verso altri Paesi dell'Unione europea o verso altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione.

Sull'etichetta dovranno essere riportate le seguenti diciture:

- "Paese di coltivazione del grano": nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- "Paese di molitura": nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora ciascuna delle operazioni avvenga nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati fuori dell'Unione Europea possono essere utilizzate le seguenti diciture "UE", "non UE", "UE e non UE".

Anche in tal caso tali formulazioni possono essere impiegate in assenza di miscele.

A differenza degli altri decreti sull'origine è stata prevista una specifica formulazione qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese. Quindi solo per l'indicazione relativa al paese di coltivazione è possibile precisare il nome del paese (se rappresenta almeno il 50% del grano duro) seguito dall'indicazione "e altri Paesi" con precisazione "UE", "non UE" e "UE e non UE" a seconda dell'origine della componente restante. Ad esempio nel caso si impiegasse grano duro coltivato in Italia per almeno il 50% e una miscela di grani canadesi

potremmo riportare: Paese di coltivazione di grano: Italia e altri Paesi non UE; Paese di molitura: Italia.

## METODO DI PRESENTAZIONE DELLE DICITURE

Le due bozze di decreto dispongono che le diciture dovranno essere riportate in un punto evidente, ma soprattutto nello stesso campo visivo utilizzando il carattere di 1,2 mm, senza quindi prevedere, le deroghe del reg. 1169/2011 valevoli in generale per le altre indicazioni obbligatorie. Questo a nostro avviso rappresenta una forzatura che potrebbe anche essere giudicata in contrasto rispetto alle previsioni contenute nel regolamento comunitario.

Altra previsione, non introdotta nel decreto Riso, riguarda la possibilità per la pasta di poter riportare le diciture tramite punzonatura, stampigliatura o altro segno su un elenco riportato in etichetta.

## ENTRATA IN VIGORE

Mentre il presente articolo è in fase di redazione i ministri Martina e Calenda firmano i decreti di avvio dell'obbligo di origine in etichetta. A nostro avviso l'atto della firma dovrebbe concretizzarsi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale solo a partire dalla metà di agosto. Infatti, le bozze di decreto erano state notificate alla Commissione europea il 12 maggio, in applicazione dell'articolo 45 del reg. 1169/2011, quindi, in assenza di pareri negativi, solo dopo il 13 agosto, i decreti dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale per non incorrere in un rischio di procedura di infrazione, ma il condizionale è sempre d'obbligo. Sono molte le perplessità verso questa voluntas dei nostri Ministeri e quindi del Governo, in quanto tali nuovi obblighi potrebbero avere forse un effetto indiretto come politiche protezionistiche nel breve termine, ma non sono state ben valutate le conseguenze nel medio termine, ove nella gran parte dei settori dell'alimentare la produzione nazionale non è in grado di soddisfare la richiesta di materie prime alimentari dell'industria di trasformazione.